



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA

Il Giudice

dott.ssa Paola Rossi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

nella causa civile iscritta al n. /2020 R.G. promossa

da

(C.F.) in persona dei liquidatori legali rappresentanti

pro tempore

- attrice -

Rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Orsini, presso il cui studio sito in Ascoli Piceno

Viale Treviri n. 202 ha eletto domicilio

contro

.. (C.F. e

P. IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore;

- convenuta -

Rappresentata e difesa dall'avv. , presso il cui studio sito in

ha eletto domicilio

Avente ad oggetto: opposizione all'atto di precetto notificato il 21.12.2019 da

l a :

portante richiesta di pagamento di euro 251.500,20.

CONCLUSIONI: per l'attrice come da foglio di precisazioni delle conclusioni depositato telematicamente in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni; per il convenuto, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Ovvero:

Conclusioni per l'attore

“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti: In via preliminare cautelare: sospendere, ex art. 615 I° co. c.p.c. l'efficacia esecutiva dei titoli posti a fondamento del precetto attesi tutti i gravi motivi illustrati in narrativa; Sempre in via preliminare: ACCERTARE E DICHIARARE l'inidoneità del mutuo del 06.06.2007 e del 12.10.2007 a costituire idonei titoli esecutivi ex art. 474, 2° co. n. 3 c.p.c. e per l'effetto dichiarare la nullità del precetto e/o comunque l'inesistenza del diritto di procedere esecutivamente in forza dei predetti atti di mutuo, con ogni relativa conseguenza e in ogni caso con sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli; ACCERTARE E DICHIARARE in ogni caso la nullità/inefficacia dell'atto di precetto ed accogliere la spiegata opposizione per tutti i motivi dedotti in narrativa. Nel merito, in via principale: ACCERTARE E DICHIARARE in ogni caso del tutto

infondata la domanda di pagamento e quindi DICHIARARE la nullità/inefficacia dell'atto di precetto ed accogliere la spiegata opposizione per tutti i motivi dedotti in narrativa, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge e CONDANNARE la

in persona del legale rappresentante p.t., effettuata ogni eventuale compensazione, a rimborsare tutte le somme che dovessero risultare a credito dell'opponente per tutti i motivi dedotti nel presente atto, con ogni più ampia salvezza; Ancora, nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE per i motivi tutti indicati nel presente atto le pattuizioni usurarie riferite ai quattro contratti di mutuo e alle relative rinegoziazioni come dedotto in narrativa, ai sensi della normativa antiusura di cui alla l. 108/98, art. 644 c.p., includendo ogni onere e spesa collegato all'erogazione del credito, compresi interessi moratori, commissioni di estinzione anticipata, spese per assicurazioni sugli immobili, fidejussioni ed assicurazioni di altro tipo, escluse solo imposte e tasse, con le conseguenze di cui all'art. 1815 II° co. c.c. ricalcolando l'esatto dare-avere e per l'effetto CONDANNARE la

in persona del legale rappresentante p.t., a rimborsare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 2° co. c.c., effettuata ogni eventuale compensazione, tutti gli interessi ed oneri illegittimamente corrisposti a titolo di usura, prudenzialmente quantificati in € 391.850,86, o nella diversa misura maggiore o minore, oltre interessi e rivalutazioni, con ogni più ampia riserva di richiedere e quantificare nel corso del giudizio. ACCERTARE E DICHIARARE in via subordinata all'ipotesi di usura l'indeterminatezza dei mutui per tutti i motivi dedotti, con le conseguenze di cui all'art. 1284 III co. c.c. o ex art. 117 del TUB e per l'effetto CONDANNARE la

l, in persona del legale rappresentante p.t., a rimborsare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 III° co. c.c. o ex art. 117 del TUB, effettuata ogni eventuale compensazione, tutti gli interessi ed oneri illegittimamente corrisposti, oltre interessi e rivalutazioni, con ogni più ampia riserva di richiedere e quantificare nel corso del giudizio. ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittima risoluzione dei due contratti di mutuo del 06.06.2007 e del 12.10.2007 e l'illegittima revoca del beneficio del termine, poiché al momento della risoluzione e revoca del rapporto non sussisteva alcun debito della società opponente ma un credito in ragione dei maggiori interessi corrisposti a titolo di usura, o indeterminatezza ed anatocismo sui quattro mutui come dedotto in narrativa e quindi ACCERTARE E DICHIARARE non dovuto il capitale a scadere in un'unica soluzione e per l'effetto CONDANNARE la

..... in persona del legale rappresentante p.t. a ripristinare i predetti due rapporto di mutuo, con un piano di ammortamento costituito da rate costituite di solo capitale, o in subordine con i tassi legali o BOT ex art. 117 TUB, o con quelli ritenuti di giustizia, senza capitalizzazione. Con riserva di agire in autonomo e separato giudizio per la richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non. Con riserva di integrare, modificare e/o articolare la propria domanda e/o articolare mezzi istruttori ai sensi delle norme procedurali. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria subordinata all'accoglimento dei motivi preliminari, insiste nell'ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti e in particolare nella CTU tecnico contabile in base ai quesiti articolati con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., nonché nell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Si chiede volersi assegnare

termine per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c..”

Conclusioni per l'intervenuto

“Nel merito, in via principale: respingersi integralmente tutte le domande formulate da [redacted] in liquidazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto. In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale ritenesse di accogliere, in tutto o in parte, le avverse doglianze, accertarsi e dichiararsi l'esatto dare/avere tra le parti in causa, e per l'effetto dichiararsi il diritto di [redacted] di procedere esecutivamente nei confronti di [redacted] in liquidazione per la somma in tal modo determinata. In ogni caso: Con vittoria di compensi professionali, spese generali e spese.”

Motivi della decisione

Con ricorso ex art. 615 comma 1 c.p.c. [redacted] ha contestato la richiesta di pagamento di euro 251.500,20 portata dal precetto notificato dall'istituto di credito opposto.

L'opponente riferisce che l'atto di precetto notificato dall'opposta si fonda su due dei quattro contratti di mutuo sottoscritti con la [redacted], ovvero sul contratto condizionato di mutuo fondiario sottoscritto il 6.6.2007 (con cui le era stata concessa a titolo di mutuo la somma di € 1.184.000 ridotta poi a € 500.000 con atto modificativo e ricognitivo di debito del 7.6.2010) e sul contratto condizionato di mutuo fondiario sottoscritto il 12.10.2007 (con cui le era stato concesso il finanziamento di € 1.400.000 ridotto poi a € 200.000 con atto modificativo e ricognitivo di debito del 23.7.2020).

Ciò premesso [redacted] eccepisce che i contratti 6.6.2007 e 12.10.2007 non costituiscono titolo esecutivo in quanto contratti di mutuo fondiario condizionati; eccepisce inoltre che nulla era stato erogato dalla Banca il giorno dei rispettivi rogiti e che non erano nemmeno stati costituiti

i depositi cauzionali indicati in contratto, rilevando altresì che il vizio della non immediata disponibilità delle somme non potrebbe ritenersi sanato dai successivi “atti modificativi e ricognitivi di debito” in quanto sottoscritti a distanza di anni dalla stipula dei mutui (il 7.6.2010 per il contratto del 6.6.2007 ed il 23.7.2013 per il contratto del 12.10.2007).

Sotto altro profilo l'opponente eccepisce l'usurarietà dei tassi applicati per superamento del tasso soglia di periodo, quantificando gli interessi in eccesso per i quattro contratti sottoscritti tra le parti in € 391.850,86, somma superiore alla quota capitale delle rate insolute dei due mutui oggetto di causa al momento della revoca del beneficio del termine (pari rispettivamente a € 20.595,67 per il contratto 06.06.2007 e € 41.191,81 per il contratto 12.10.2007) con conseguente illegittimità della revoca del beneficio del termine. L'opponente eccepisce inoltre l'indeterminatezza dei mutui per mancanza del piano di ammortamento, con impossibilità di comprendere la composizione della rata, e l'indeterminatezza del mutuo 12.10.2007 anche in quanto contenente l'indicazione di un tasso diverso da quello effettivamente applicativo e rilevato dall'opponente con consulenza di parte, con sostanziale indeterminatezza del contratto e applicazione dei soli interessi legali ex art. 1284 comma 3 cc. L'opponente contesta infine la manipolazione del parametro Euribor a cui i mutui sono stati parametrati.

Parte opponente ha contestualmente svolto istanza sospensiva riportandosi, quanto al *fumus boni iuris* alle circostanze già evidenziate e rilevando, quanto al *periculum*, la notifica di atto di pignoramento immobiliare fondato sul precetto opposto.

Parte opposta si è costituita deducendo la natura di titolo esecutivo dei contratti di mutuo condizionato, data la contestuale costituzione presso la Banca, al momento del rogito, di un deposito cauzionale infruttifero destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi contrattuali, da considerarsi quale effettiva erogazione della somma da parte del mutuante.

Quanto alle ulteriori censure, contesta la qualificazione degli interessi come usurari eccependo in ogni caso la prescrizione del presunto diritto di credito di parte opponente e deduce che in ogni caso la mutuataria sarebbe comunque tenuta a versare gli interessi legali. Rileva inoltre che la lettura dei contratti permetteva di verificare l'esatta indicazione degli elementi essenziali del

contratto e in particolare l'ammontare del saggio di interesse applicato. Quanto alla asserita manipolazione del parametro Euribor si richiama alla giurisprudenza che esclude in tale ipotesi la nullità delle clausole di determinazione degli interessi.

Il Giudice ha accolto l'istanza sospensiva fissando termine per il deposito delle memorie ex art 183 sesto comma cpc. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della sola istruttoria documentale, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, cui è seguito scambio di memorie ex art 190 cpc.

L'opposizione è fondata nei seguenti termini, che sostanzialmente ricalcano le statuizioni già svolte in sede di decisione dell'istanza sospensiva, le cui valutazioni devono ritenersi ancora attuali e fondate, non avendo nel corso del giudizio le parti (in particolare la banca convenuta) offerto elementi adeguati a superare le criticità già riscontrate.

Ci si riferisce in particolare alla fondatezza dell'eccezione svolta da parte opposta in via preliminare, con cui viene contestata la natura di titolo esecutivo dei mutui oggetto in forza dei quali è stato intimato pagamento tramite precetto.

Deve anche nella presente sede partirsi dalla ricognizione della giurisprudenza rilevante, ricordando come la Suprema Corte abbia in plurime occasioni precisato che al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (Cass. civ. n. 17194 del 2015): il requisito di forma è evidentemente necessario perché non si sta discutendo della quantificazione del credito della banca (come, ad esempio, in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo) bensì del fatto che la banca disponga o meno di un titolo esecutivo negoziale (in particolare i due contratti di mutuo citati) per avviare l'esecuzione, prescindendo da un provvedimento giudiziale di condanna che quantifichi il suo credito. Sulla base di tale principio la giurisprudenza prevalente ritiene titolo esecutivo il contratto di mutuo anche condizionato,

laddove vi sia erogazione del finanziamento con contestuale deposito infruttifero presso l'Istituto mutuante, ritenendo che tale operazione integri "traditio" idonea a perfezionare il contratto, realizzando l'uscita delle somme dal patrimonio dell'Istituto di credito e l'effettiva disponibilità giuridica delle somme in capo al mutuatario (Cass. civ. n. 25632 del 2017). Osserva il giudice come tali principi di diritto non siano posti in contestazione da parte opposta, che anzi richiama diffusamente e nel dettaglio in comparsa conclusionale numerose sentenze di merito e di legittimità che esprimono tali concetti. Da tali corrette premesse la banca non trae però le dovute conseguenze con riferimento alla regolamentazione della fattispecie oggetto di giudizio.

Nel caso di specie, infatti, le clausole dei due contratti di mutuo documentano l'erogazione all'atto della stipula solo di una piccola parte del finanziamento ossia in particolare di € 150.000 su di un finanziamento di € 1.184.000 pattuito con il primo contratto (art. 1 bis del contratto del 7.6.2007, doc. 3 di parte opposta) e di € 200.000 su di un finanziamento di € 1.400.000 circa pattuito con il secondo contratto (art. 1 bis del contratto 12.10.2007, doc. 5 di parte opposta), con rilascio – nei medesimi atti notarili – di quietanza da parte della Società del ricevimento di tali somme e costituzione di contestuale deposito cauzionale presso la Banca. Appare quindi evidente che il mutuatario ha avuto la disponibilità giuridica al momento dei rogiti solo di una parte ridotta dei finanziamenti convenuti, mentre l'erogazione del restante e preponderante importo del finanziamento è rimasta subordinata a eventi futuri (la verifica dello stato di avanzamento dei lavori) con la previsione peraltro di addivenire entro tre anni dal rogito alla stipula di un "atto ricognitivo di debito e quietanza finale", in difetto del quale la Banca avrebbe potuto dichiararsi sciolta da ogni impegno (art. 1 di entrambi i contratti di mutuo, docc. 3 e 5 di parte opposta). A tale ultima pattuizione, si precisa, è stato poi dato corso con la stipula dei due "atti modificativi e ricognitivi di debito e quietanza con riduzione somma" (docc. 4 e 6 di parte opposta) con cui i due finanziamenti sono stati ridotti ad € 500.000 il primo ed € 200.000 il secondo. L'erogazione della maggior parte dei finanziamenti pattuiti, pertanto, non è stata contestuale alla stipula del contratto di mutuo condizionato essendo anzi stata prevista come incerta nell'*an*, nel *quantum* e nella data dell'erogazione ed essendo poi stata fortemente ridimensionata con gli "atti modificativi e ricognitivi" di cui si è detto.

Non appaiono quindi integrati i presupposti per ritenere che tutte le somme mutate con i contratti 6.6.2007 e 12.10.2007 siano state poste nell'effettiva disponibilità del mutuatario, essendosi tale disponibilità limitata ad una prima *tranche*, estremamente ridotta rispetto al tutto, di finanziamento.

Appare pertanto fondata la censura secondo cui i contratti azionati non possano considerarsi titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c.: quanto meno non per l'intero importo riportato in contratto né per l'importo come ridotto a seguito di atto modificativo. Infatti, anche a prescindere dal fatto che l'aver subordinato i due contratti al rischio di una "inefficacia" successiva potrebbe far dubitare della stessa idoneità dei titoli ad assumere natura esecutiva, nella tesi più favorevole all'istituto di credito la natura di titolo esecutivo può essere riconosciuta per le somme erogate contestualmente alla sottoscrizione dei due contratti di mutuo nel 2007, la cui quietanza riveste gli stessi requisiti di forma del finanziamento, imprescindibili ai sensi dell'art. 474 c.p.c. perché un titolo esecutivo possa configurarsi. Come già rilevato in sede di sospensiva, non sembra al contrario possibile superare il difetto di traditio al momento della stipula del mutuo richiamando l'atto modificativo e ricognitivo di debito che ha ridotto l'importo del finanziamento del 6.6.2007 da € 1.184.000 a € 500.000 e l'importo del finanziamento del 12.10.2007 da € 1.40.000 circa a € 200.000, con rilascio da parte dell'opponente di quietanza del versamento di tali importi: dal precetto emerge infatti che gli atti negoziali azionati come titoli esecutivi nel caso di specie sono i due mutui fondiari e non gli atti ricognitivi, che infatti non sono stati notificati dal creditore precedente (e ciò a tacere del fatto che il doc. n. 6 non riporta una formula esecutiva leggibile: quindi non assurge a titolo esecutivo).

Sotto altro profilo, le somme indicate in precetto quali "residui" del debito consentono di ricostruire agevolmente che parte dei due mutui è stata restituita e si tratta di importi superiori alle somme erogate contestualmente alla stipula dei primi mutui, unici importi per cui la banca potrebbe eventualmente invocare la natura esecutiva dei titoli negoziali.

L'opposizione va quindi accolta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Tutto ciò premesso